



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 123 / 2020

Oggetto:

D.P.C.M. DELL' 08.03.2020 E DELL'11.03.2020 - ULTERIORI MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del 25/02/2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;

VISTI

- il D.P.C.M. in data 08.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in

particolare l'art.1 del citato D.P.C.M. relativo a “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”;

- il D.P.C.M. del 09.03.2020 che estende le misure urgenti a tutto il territorio nazionale e introduce altresì il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. dell'11.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

RILEVATO che all'interno dei distributori automatici in modalità self-service e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici, si sono verificate, specie nelle ore serali e notturne, condizioni di presenza di cittadini ed utenti non compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento atte a contenere il fenomeno e ritenuto pertanto necessario ed indispensabile, ad integrazione di quanto previsto dai decreti citati, le cui misure si considerano qui integralmente richiamate, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19;

Visto l'art.32 della legge 833/1978;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 comma 3 dello Statuto Comunale;

Vista la Legge 07.08.1990 n.241;

ORDINA

Per i motivi esposti in premessa, **la chiusura dalle ore 19,30 alle ore 07,00 dei distributori automatici in modalità self-service e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande automatici**, fino al permanere delle disposizioni governative finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente ordinanza;

DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio comunale, venga portata a conoscenza dei cittadini anche attraverso altri canali di informazione e trasmessa per conoscenza al Settore PUT- SUAP e al Comando di Polizia Locale del Comune di Casale Monferrato e alla Prefettura di Alessandria.

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporta il deferimento all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Casale Monferrato, 17/03/2020

**IL SINDACO
RIBOLDI FEDERICO**